

FAQ aggiornate al 27/03/2024

Procedura selettiva per la qualificazione delle Agenzie per il lavoro ex art. 4 comma 1 lett. A e B D.lgs. 276/2003 per la somministrazione di lavoratori domestici (assistente familiare, baby sitter, istitutore) a favore di persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie dell'Asl Città di Torino e della Città di Torino

QUESITO N. 1

In relazione alla procedura di cui all'oggetto siamo a chiedere se, a seguito della procedura di qualificazione, verrà fornito un capitolato contenente le indicazioni pratiche ed operative relative all'erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, se sarà possibile sapere con quale criterio verrà scelta un'Agenzia o una cooperativa, rispetto ad un'altra, se verrà formata una graduatoria, se sì, sulla base di quali criteri, si ha la necessità di conoscere il flusso della fatturazione. Si chiede inoltre di conoscere se l'APL possa incorrere in una penale, o quale sia il procedimento, in caso non fosse possibile fornire il personale richiesto da somministrare.

RISPOSTA

In riferimento alla procedura per qualificazione delle agenzie per il lavoro per la somministrazione di lavoratori domestici, non è previsto un capitolato in quanto si tratta di una procedura per la formulazione di un elenco di agenzie qualificate.

L'accreditamento si fonda sul principio della libera scelta del fornitore da parte della persona beneficiaria.

Vi invitiamo a prendere visione dell'avviso di accreditamento dell'albo fornitori e dello schema di accordo (visionabili al link <http://www.comune.torino.it/bandi/accreditamento-convenzionamento.shtml>), per meglio comprendere come le prestazioni di assistenza familiare possa avvenire secondo le seguenti differenti modalità, a scelta della persona beneficiaria (rif. art. 7 Avviso accreditamento Fornitori)

L'assistente familiare:

1. può essere assunta direttamente dalla famiglia/persona beneficiaria, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di cura. In questi casi è prevista la possibilità di avvalersi del supporto del fornitore tramite la prestazione "servizio aggiuntivo per la gestione legale e amministrativa del contratto di lavoro dell'assistente familiare" nella gestione dell'assistente familiare che, in proprio o in accordo con soggetti ed organizzazioni a ciò autorizzati (es. Caf, patronati), potrà garantire le seguenti attività: gestione burocratica del rapporto di lavoro (buste paga, calcolo contributi, emissione certificazione unica ecc.).

L'assegno di cura potrà altresì essere utilizzato dalle persone beneficiarie avvalendosi direttamente di agenzie di somministrazione di lavoro qualificate; in questo caso le agenzie di somministrazione metteranno a disposizione delle persone beneficiarie lavoratori assunti direttamente dalle agenzie medesime con il Contratto Nazionale di Lavoro subordinato di riferimento.

2. In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquisite con il supporto del fornitore, che potrà, in accordo e secondo la volontà della persona beneficiaria, erogare il servizio di assistenza familiare direttamente con proprio personale o supportare la persona beneficiaria/famiglia nel rapporto con agenzie per il lavoro qualificate con le quali abbia preso accordi in tal senso. In quest' ultimo caso il fornitore percepirà integralmente l'ammontare del relativo budget e rimborserà all'agenzia per il lavoro la quota di finanziamento pubblico spettante.

Le prestazioni di Baby Sitter e Istitutore rivolte a persone minorenni potranno essere acquisite mediante la modalità 2 di cui al precedente elenco.

Contestualmente all'emanazione del presente Avviso, la Città di Torino procederà ad indire nuovo Avviso di qualificazione per le Agenzie Per il Lavoro. Nel caso di utilizzo di personale in somministrazione, la persona beneficiaria di contributi pubblici o il soggetto accreditato – relativamente alle prestazioni di Assistente Familiare, Baby Sitter e Istitutore rese nel sistema di accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari - potranno avvalersi delle sole Agenzie qualificate iscritte nel relativo Albo pubblico.

Nel caso in cui il cittadino beneficiario intenda utilizzare la somma del trasferimento denominato "assegno di cura" presso agenzie qualificate, potrà rivolgersi solamente ad una delle agenzie di somministrazione qualificate dalla Città (oggetto del presente avviso). In questo caso il Comune liquida l'erogazione economica al cittadino che a sua volta provvederà a saldare le fatture dell'agenzia di somministrazione.

Le società che verranno accreditate all'Albo dei Fornitori, dovranno garantire accordi di collaborazione tra Fornitore e Agenzie per il lavoro (almeno due tra quelle presenti nell'elenco delle agenzie qualificate dall'Amministrazione) con cui collaborare qualora il cittadino chieda di essere supportato nel rapporto con tali agenzie, le quali erogheranno le prestazioni dell'Assistenza familiare, Baby Sitter, Istitutore. Tale accordo dovrà contenere regole relative a rapporti fornitore/agenzia, inclusi tempi di attivazione delle prestazioni che garantiscano il rispetto dei tempi massimi previsti dall'avviso di accreditamento. In questo caso il Fornitore percepirà integralmente l'ammontare del budget e rimborserà all'agenzia per il lavoro la quota di finanziamento pubblico spettante.

Lo schema di accordo con i Fornitori, all'art. 18 inadempimento e risoluzione (pubblicato unitamente all'avviso di accreditamento dei fornitori), specifica le penalità che verranno applicate in caso di mancato rispetto dei tempi di attivazione, inadempienze o irregolarità riscontrate nell'accordo e nella puntuale esecuzione del Piano esecutivo.

QUESITO N. 2

Si chiede se il requisito di cui all'art. 4 punto b – Esperienza almeno triennale nella gestione di progetti di inserimento di personale in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia documentata con un fatturato minimo nel triennio 2021-2022-2023 non inferiore a € 4.000.000,00 è rispettato se l'APL ha erogato nel triennio servizi di somministrazione lavoro presso ASST, ASL e/o Aziende ospedaliere

RISPOSTA

Il requisito indicato è rispettato se l'APL ha erogato con un fatturato non inferiore a € 4.000.000,00 nel triennio 2021-2022-2023 servizio di somministrazione lavoro presso ASST, ASL e/o Aziende Ospedaliere riguardanti servizi di cura ed assistenza e non altri servizi, come ad esempio amministrazione e/o pulizie.

QUESITO N. 3

ART. 5 lett. B punto 8 e art. 11

Con riferimento alla posizione penale dei candidati, si segnala che l'autocertificazione sulla insussistenza di condanne nella fattispecie penali individuate nell'avviso di indizione non può che essere personale e dunque non può che essere rilasciata dal medesimo dichiarante sottoscrittore.

Si chiede conferma che l'APL possa procedere con la richiesta ai candidati della citata dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ART. 5 lett. B punto 23

Si segnala che le APL stipulano i contratti di somministrazione con i lavoratori adottando i modelli standard conformi alla normativa di settore già approvati e in uso presso le stesse. Si tratta di template idonei a formalizzare il rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato nella generalità degli affidamenti pubblici del servizio di somministrazione di lavoro. Si chiede conferma di quanto rappresentato.

RISPOSTA

ART. 5 Lett. B punto 8 e art. 11

Per poter essere qualificata nell'elenco della Città di Torino, l'agenzia di somministrazione deve impegnarsi a rilasciare dichiarazione del legale rappresentante come specificato all'art. 5 lettera B punto 8 dell'Avviso di qualificazione.

Tale dichiarazione non può essere sostituita da eventuali autocertificazioni rilasciate direttamente dal personale somministrato utilizzato per le attività.

Si tratta di un impegno, dichiarato dall'agenzia, alla garanzia di utilizzo di personale che non abbia reati o pendenze così come specificato nell'Avviso ed in ottemperanza a quanto previsto dal succitato D.lgs 39/2014.

Dovrà essere a cura dell'agenzia adottare gli strumenti necessari nei confronti del personale somministrato affinché questo requisito sia mantenuto e garantito nel tempo.

ART. 5 lett. B punto 23

L'impegno previsto al punto 23 lettera B) non riguarda i contratti di somministrazione con i lavoratori ma riguarda lo schema di contratto con il cittadino beneficiario/a per la somministrazione del personale di assistenza familiare. Ai fini dell'armonizzazione tra le varie agenzie qualificate verrà definito e concordato con tutti gli attori uno schema generale tipo, a garanzia del cittadino beneficiario

QUESITO N. 4

Chiediamo a questa rispettabile amministrazione se, a seguito dell'adesione alla manifestazione di interesse che impone all'operatore economico di produrre i documenti utili ai fini dell'accreditamento, verrà attivata la procedura di gara con allegati - quali ad esempio eventuale capitolato prestazionale - atti a comprendere la natura effettiva del servizio e le modalità di gestione del servizio atteso.

In particolare dalla documentazione pubblicata non sono chiari i termini con cui l'APL accreditata dovrà erogare il servizio con particolare riferimento a rendicontazione, fatturazione e termini e condizioni di pagamento e, se quest'ultimo, sarà retribuito in un'unica soluzione ovvero in due tranches e in che percentuale. Si chiede inoltre se l'accreditamento comporta successivamente un obbligo di esecuzione delle prestazioni.

Si chiede inoltre se l'accreditamento comporta successivamente un obbligo di esecuzione delle prestazioni.

RISPOSTA

L'avviso per la qualificazione non è una manifestazione di interesse, bensì un avviso per essere inseriti nell'elenco delle agenzie qualificate della Città.

Il cittadino beneficiario/a di prestazione di assegno di cura, potrà utilizzare, in alternativa all'assunzione diretta, la somministrazione di personale potendo scegliere esclusivamente tra le agenzie qualificate della Città. L'agenzia qualificata non ha la garanzia di essere scelta e pertanto non si può prevedere il volume d'affari che ne consegue.

Inoltre i fornitori accreditati dovranno garantire accordi con almeno due agenzie qualificate per l'eventuale somministrazione dell'assistente familiare.

Nell'avviso di accreditamento dei fornitori sono specificati i dettagli relativi alle prestazioni, modalità e tempistiche, ivi comprese le modalità di raccordo con le agenzie qualificate con cui sottoscrivere accordi di collaborazione.

In tal senso vi invitiamo a prendere visione dell'avviso di accreditamento dei fornitori pubblicato al seguente link <http://www.comune.torino.it/bandi/accreditamento-convenzionamento.shtml> per meglio comprendere come le modalità di attivazione delle prestazioni tramite una procedura di accreditamento che risultano differenti da una gara di appalto.

Per praticità si riporta quanto dettagliato all'art. 7 dell'avviso relativamente alla prestazione dell'assistente familiare:

L'assistente familiare:

1. può essere assunta direttamente dalla famiglia/persona beneficiaria, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di cura. In questi casi è prevista la possibilità di avvalersi del supporto del fornitore tramite la prestazione "servizio aggiuntivo per la gestione legale e amministrativa del contratto di lavoro dell'assistente familiare" nella gestione dell'assistente familiare che, in proprio o in accordo con soggetti ed organizzazioni a ciò autorizzati (es. Caf, patronati), potrà garantire le seguenti attività: gestione burocratica del rapporto di lavoro (buste paga, calcolo contributi, emissione certificazione unica ecc.).

L'assegno di cura potrà altresì essere utilizzato dalle persone beneficiarie avvalendosi direttamente di agenzie di somministrazione di lavoro qualificate; in questo caso le agenzie di somministrazione metteranno a disposizione delle persone beneficiarie lavoratori assunti direttamente dalle agenzie medesime con il Contratto Nazionale di Lavoro subordinato di riferimento.

2. In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquisite con il supporto del fornitore, che potrà, in accordo e secondo la volontà della persona beneficiaria, erogare il servizio di assistenza familiare direttamente con proprio personale o supportare la persona beneficiaria/famiglia nel rapporto con agenzie per il lavoro qualificate con le quali abbia preso accordi in tal senso. In quest' ultimo caso il fornitore percepirà integralmente l'ammontare del relativo budget e rimborserà all'agenzia per il lavoro la quota di finanziamento pubblico spettante.

Le prestazioni di Baby Sitter e Istitutore rivolte a persone minorenni potranno essere acquisite mediante la modalità 2 di cui al precedente elenco.

Contestualmente all'emanazione del presente Avviso, la Città di Torino procederà ad indire nuovo Avviso di qualificazione per le Agenzie Per il Lavoro. Nel caso di utilizzo di personale in somministrazione, la persona beneficiaria di contributi pubblici o il soggetto accreditato – relativamente alle prestazioni di Assistente Familiare, Baby Sitter e Istitutore rese nel sistema di accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari - potranno avvalersi delle sole Agenzie qualificate iscritte nel relativo Albo pubblico.

Pertanto, in caso di utilizzo da parte del cittadino dell'Assegno di Cura presso una agenzia di somministrazione qualificata, si tratterà di un rapporto diretto tra cittadino beneficiario/a e l'agenzia. In questo caso il Comune liquida l'erogazione economica al cittadino (normalmente su base mensile) che a sua volta provvederà a saldare le fatture all'agenzia di somministrazione.

Le società che verranno accreditate all'albo dei Fornitori, dovranno garantire accordi di collaborazione tra Fornitore e Agenzia per il lavoro (almeno due tra quelle presenti nell'elenco delle agenzie qualificate dall'Amministrazione) con prestazioni dell'Assistenza familiare, Baby Sitter, Istitutore. Tale accordo dovrà contenere regole relative a rapporti fornitore/agenzia, inclusi tempi di attivazione delle prestazioni che garantiscano il rispetto dei tempi massimi previsti nell'avviso di accreditamento. In questo caso il Fornitore percepirà integralmente l'ammontare del budget e rimborserà all'agenzia per il lavoro la quota di finanziamento pubblico spettante.

Nel momento in cui un'agenzia viene qualificata nell'Albo della Città di Torino, la stessa si impegna a fornire le prestazioni sulla base della scelta effettuata dal cittadino beneficiario, alle condizioni e con le modalità previste nell'avviso di qualificazione e secondo quanto verrà previsto nell'accordo con i Fornitori.

QUESITO N. 5

Con riferimento al bando citato in oggetto, e allegato per opportuna evidenza, segnaliamo quanto segue.

Al punto 8 della dichiarazione B, che l'operatore economico viene richiesto di impegnarsi a Rilasciare - per il tutto personale che svolge attività a diretto contatto con le persone beneficiarie - dichiarazione del legale rappresentante rispetto all'assenza di condanne penali o civili e carichi pendenti per reati contro la persona o pedopornografia, in particolare dichiarazione che il personale - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i.

Da un approfondimento legale interno è emerso però che il Ministero del Lavoro, interpretando la legge, ha chiarito nel 2014 che colf, badanti e babysitter a contatto costante con minori non sono soggetti obbligati alla richiesta del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale (diversamente dalle baby sitter o colf presso asili, etc).

Quindi a maggior ragione la scrivente non può impegnarsi né a pretendere certificati relativi a condanne contro la persona per personale a contatto con utenti maggiorenni, né a far rendere eventuali dichiarazioni dal proprio legale rappresentante.

Chiediamo pertanto di rettificare tale richiesta prima della scadenza del Bando (28.03.2024) che non potrà essere sottoscritta né condivisa.

RISPOSTA

Si tratta di un impegno richiesto dalla Città di Torino per qualificare le agenzie che desiderino entrare nel sistema pubblico cittadino di prestazioni domiciliari per persone con disabilità/non autosufficienti. Tale requisito di qualità è dichiarato dall'operatore economico partecipante al bando, che deve garantire utilizzo di personale che non abbia reati o pendenze considerata la particolare vulnerabilità delle persone da assistere. L'operatore economico deve quindi adottare gli strumenti necessari nei confronti del personale impiegato affinché questo requisito sia mantenuto e garantito nel tempo rispetto alla platea di utenti che beneficiano del finanziamento pubblico.

Si ricorda che l'assenza di tale dichiarazione è causa di esclusione.

QUESITO N. 6

Con riferimento ai chiarimenti da voi forniti in data odierna, si segnala che l'art. 18 dello schema di accordo non era presente tra la documentazione relativa all' avviso per la **PROCEDURA SELETTIVA PER LA QUALIFICAZIONE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO EX ART. 4 COMMA 1 LETT. A E B D. LGS. 276/2003 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI** bensì al differente avviso per **PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE SEZIONE C - PROGETTI DI LUNGO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITA'. PERIODO 1° GIUGNO 2024-31 MAGGIO 2028. IMPORTO PRESUNTO DEL VALORE DEGLI AFFIDAMENTI PER LA PRIMA ANNUALITA' € 12.000.000,00.**

Si chiede quindi nuovamente di chiarire se l'APL possa incorrere in una penale, o quale sia il procedimento, in caso non fosse possibile fornire il personale richiesto da somministrare e se l'accreditamento comporta successivamente un obbligo di esecuzione delle prestazioni .

RISPOSTA

Le penalità applicate dalla Città riguardano il Fornitore accreditato che partecipa al bando PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE SEZIONE C.
